



Sentenza n. 133 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Francesco Saverio Marini
decisione dell'8 giugno 2026, deposito del 21 luglio 2026
comunicato stampa del 21 luglio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 225 del 2025

parole chiave:

ECCESSO DI DELEGA – SCUOLE NAUTICHE

disposizioni impugnate:

- art. 23, comma 1, del [decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160](#)
- art. 49-*septies*, comma 21, lett. c) e i), del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#)

disposizioni parametro:

- artt. 76, 77, primo comma, e 117, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Con ordinanza del 23 ottobre 2025, n. 225, il TAR Lazio ha dubitato della legittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2020, nella parte in cui ha introdotto l'art. 49-*septies*, comma 21, lettere c) e i), del d.lgs. n. 171 del 2005, ove si prevedono **requisiti minimi di capacità patrimoniale delle scuole nautiche** e l'adozione di un **tariffario minimo** delle prestazioni formative erogate all'utenza, quali condizioni per l'esercizio della loro attività.

Il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., rilevando che quando la **legge di delega assume «contorni oltremodo definiti e puntuali»** al Governo residua un margine di discrezionalità assai ristretto. Come già affermato in altre pronunce, infatti, sussiste un «rapporto inversamente proporzionale tra l'elemento letterale e quello funzionale-teleologico: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo». Nel caso di specie, la legge delega n. 167 del 2015 contiene tanto **un'elencazione analitica delle materie** delegate (tra le quali è assente qualsivoglia accenno, anche indiretto, ai requisiti patrimoniali e ai tariffari delle scuole nautiche) quanto l'indicazione di **principi e criteri direttivi molto specifici** (che fanno riferimento all'obiettivo della semplificazione delle procedure, ma solo in relazione alle unità da diporto, alla disciplina dei porti turistici, agli ancoraggi e agli istruttori di vela, non alle scuole nautiche).

La Corte ritiene, altresì, che **non consentano di superare i dubbi** di legittimità costituzionale le clausole generali della «sicurezza della navigazione» e della «salvaguardia della vita umana in mare», atteso che tali finalità non possono allargare l'oggetto della delega a materie che essa non contempla.

Viene invece dichiarata assorbita l'ulteriore questione sulla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., relativa alla compatibilità del tariffario minimo con l'articolo 15 della direttiva europea relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkestein).

Teresa Balduzzi